

**ANTONIO
CALVANI**

CN = CALVANI
ANTONIO
C = IT

Studio Legale
CALVANI

Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)

Tel/fax: 080.3968176

e.mail: info@avvocati-associati.org

pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

Ricorso

per **Giulio Maria CALVANI**, nato a Terlizzi il 6 dicembre 1978 (CF. CLVGMR78T06L109X) e residente a Molfetta alla Via F. Orsini n. 5, rappresentato e difeso, dall'Avv Antonio Calvani (C.F. CLVNTN74C06L109J – pec: a.calvani@pec.avvocati-associati.org) del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Molfetta al Viale Pio XI n. 48 , in forza di mandato posto in calce al presente atto

- ricorrente

contro

- **REGIONE PUGLIA** (CF. 80017210727), con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33 in persona del Presidente *pro tempore*

- resistente

- **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.** (CF. 80048080636), con sede in Roma al Viale Marx n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio sito in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege*

- resistente

e nei confronti di

- **Carmela CASAMASSIMA**, nata a Gioia del Colle (BA) il 13 maggio 1974 (CSMCML74E53E038L), ivi domiciliata alla Via Canonico Indellicati n. 75, classificatasi con 26,00 pt. al posto n. 29 della graduatoria di merito del Concorso

- controinteressata

per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari

- *In parte qua*, e nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'Atto Dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, Dott. Nicola Paladino, avente ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale ‘Amministrativa’ – profilo professionale ‘Specialista Amministrativo’” ambito di ruolo ‘Gestione affari legali’, n. 9 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”, nella parte in cui risulta assegnato al Dott. Giulio M. Calvani un punteggio complessivo pari a pt. 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8, in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio (**doc. 1**)
- della Graduatoria di merito del Concorso, approvata in via definitiva dalla Commissione di Valutazione in data 17 novembre 2022, nella parte in cui risulta assegnato al Dott. Calvani un punteggio complessivo pari a pt. 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8 in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio (**doc. 2**)
- *In parte qua*, e nei limiti dell'interesse del ricorrente dei Verbali della Commissione Esaminatrice, con i relativi allegati, nella parte in cui sono stati valutati i titoli del Dott. Calvani, attribuendogli per questi ultimi il punteggio pari a 3,50 anziché 5,00 (**doc. 3 , doc. 4, doc. 5 , doc. 6, doc. 7, doc. 8, doc. 9, doc. 10, doc. 11, doc. 12, doc. 13, doc. 14, doc. 15**)
- In particolare, *in parte qua*, e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Verbale n. 2 della

Commissione Esaminatrice (doc. 4), nella parte in cui sono stati indicati i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, senza prevedere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 pt a chi possedesse la laurea cd. "vecchio ordinamento";

- Ove occorra, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Bando di Concorso n. 2 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità di categoria D – Posizione D1, presso la Regione Puglia, per il profilo professionale di Specialista Amministrativo nell'ambito "Gestione affari legali" (**doc. 16**), approvato con Atto Dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 a firma del Dirigente della Sezione Personale, Dott. Nicola Paladino (**doc. 17**), poi rettificato con A.D. n. 1371 del 15 dicembre 2021 a firma del medesimo Dirigente (**doc. 18**), laddove, all'art. 7, comma 4 – lett. a), non prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a pt. 1,5 nei confronti dei candidati in possesso del Diploma di Laurea quadriennale c.d. "vecchio ordinamento" presentato per l'ammissione al concorso, pur trattandosi di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura (laurea triennale).
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati, anche di estremi e contenuti ignoti.

Per l'accertamento

dell'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 27,375 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante.

F A T T O

Con Atto Dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 (doc. 17), poi rettificato con A.D. n. 1371 del 15 dicembre 2021 (doc. 18), a firma del Dirigente della Sezione Personale, Dott. Nicola Paladino, la Regione Puglia approvava 27 bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a

tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, da inquadrare in diverse aree professionali.

Tra i predetti 27 bandi di concorso, il n. 2 era finalizzato all'assunzione di n. 9 unità di "Specialista Amministrativo" nell'ambito della "Gestione Affari Legali" (doc. 16).

Entro il termine di scadenza previsto dal predetto Bando di concorso, il Dott. Giulio M. Calvani, odierno ricorrente, in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza cd. "vecchio ordinamento" conseguito presso l'Università degli Studi di Bari in data 30 ottobre 2002, e dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione al concorso di cui trattasi, presentava, nelle forme e con le modalità indicate dall'Avviso, la sua domanda di candidatura (**doc. 19**) e svolgeva, in data, 24 maggio 2022 la prevista prova scritta (**doc. 20**), superandola con il punteggio di 22,375, a fronte del minimo previsto di pt. 21.

La Commissione di Valutazione, poi, nel corso della riunione svoltasi in data 10 maggio 2022 (doc. 4), prima di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati, stabiliva i criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi, richiamando il Bando di concorso.

Nel riportare il contenuto dell'art. 7 del predetto Bando con riferimento all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1,5 pt, la Commissione **aggiungeva una precisazione:** *"1,5 punti di laurea, diplomi di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso"* (in neretto parte aggiunta rispetto al contenuto del Bando).

Da un semplice confronto letterale tra l'art. 7 del Bando di Concorso e il contenuto del Verbale n. 2 della Commissione di Valutazione (doc. 4 – pag. 3) emerge con chiarezza che la Commissione stessa, nello stabilire i criteri cui attenersi nell'attribuzione del punteggio per i titoli posseduti dai candidati, abbia fornito un'interpretazione estensiva del Bando, prevedendo l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1,5 pt. anche a chi possedesse la laurea specialistica o quella magistrale correlate alla laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso, omettendo però di indicare anche la laurea cd. “vecchio ordinamento” (quadriennale), del tutto equiparata *ope legis* (come si dirà in seguito) alla Laurea Magistrale (quinquennale).

Successivamente, in data 27 giugno 2022 la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli accademici e di studio autocertificati dai candidati che avevano superato la prova scritta, attribuendo al Dott. Calvani, per detti titoli, pt. 3,5 (pt. 2 per il diploma di specializzazione + pt. 1 per il possesso di un'abilitazione coerente con il profilo professionale posto a concorso + pt. 0,5 per il possesso di un master di I Livello), ma non attribuendo alcun punteggio per il possesso di un titolo di studio (Diploma di Laurea cd. “vecchio ordinamento”) superiore rispetto a quello necessario per l'accesso al concorso (laurea triennale).

Con istanza di riesame trasmessa per pec in data 26 settembre 2022 (**doc. 21**), il Dott. Calvani chiedeva la revisione del punteggio assegnato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 - lett. a), del Bando di Concorso, visto il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo pari a pt. 1,5 per il possesso del Diploma di Laurea cd. “vecchio ordinamento”, e cioè di un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale prevista come titolo di accesso al concorso.

La predetta istanza di riesame, però, veniva respinta dalla Commissione di Valutazione, nel corso della riunione del 27 settembre 2022 (Verbale n. 10 - doc. n. 12) che confermava l'attribuzione del

punteggio complessivo di 25,875 al Dott. Calvani con il riconoscimento del titolo di preferenza a parità di punteggio (avendo l'odierno ricorrente una figlia minorenni a carico) e la sua collocazione alla posizione n. 30 della graduatoria finale.

Punteggio e posizione in graduatoria confermati, poi, nell'Atto Dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022 della Regione Puglia (oggetto del presente gravame), di approvazione della graduatoria finale.

In data 21 ottobre 2022 il Dott. Calvani trasmetteva una richiesta di accesso agli atti alla Regione Puglia (**doc. 22**) per ottenere i recapiti dei potenziali controinteressati cui notificare il presente ricorso, non ricevendo mai alcun riscontro

I predetti provvedimenti indicati in epigrafe sono palesemente illegittimi per cui se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Sull'interesse del ricorrente e sulla prova di resistenza.

Con tale motivo, preliminarmente, si intende prevenire ogni eventuale eccezione delle amministrazioni resistenti sull'esistenza dell'interesse dell'odierno ricorrente alla proposizione della presente azione e sulla cosiddetta "prova di resistenza".

Come già si è avuto modo di evidenziare, infatti, il Dott. Calvani, all'esito della prova concorsuale e della valutazione dei suoi titoli, ha totalizzato un punteggio pari a **25,875 pt.**, classificandosi come "*idoneo*", al posto n. 30 della graduatoria finale di merito per il profilo professionale di "Specialista Amministrativo – Ambito di ruolo Gestione Affari Legali" (Cat. D).

L'odierno ricorrente, pertanto, ove fosse correttamente valutato (per le ragioni che saranno illustrate *infra*) il possesso del suo Diploma di Laurea cd. "vecchio ordinamento", si vedrebbe riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 1,50, ottenendo complessivamente 27,375 pt ($25,875 + 1,50 = 27,375$) e

collocandosi, così, al posto n. 8 della graduatoria (in ragione del titolo di preferenza riconosciuto a parità di punteggio), con un “salto” di ben 22 posizioni.

L’odierno ricorrente, pertanto, si collocherebbe come **il primo idoneo non vincitore**, visto che tra i concorrenti dichiarati vincitori risultano due candidati aventi diritto alla riserva, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010.

Il Dott. Calvani, quindi, potrebbe vantare una legittima aspettativa, più che concreta, sullo scorrimento della graduatoria e sulla possibilità di essere assunto celermente, in un prossimo futuro, per rinunce o successive assunzioni, stante la validità di due anni dall’approvazione della graduatoria di cui trattasi.

L’odierno ricorrente, pertanto, ove ottenesse una posizione migliore in graduatoria, potrebbe ambire (in presenza di eventuali ulteriori esigenze dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni cui la graduatoria potrebbe anche essere ceduta, previa convenzione), all’assunzione, a seguito di scorrimenti della medesima graduatoria degli idonei.

Alla luce di quanto sopra, quindi, sussiste certamente l’interesse a ricorrere da parte del Dott. Calvani poiché, sebbene lo stesso – in caso di accoglimento del ricorso – non rientrerebbe in posizione immediatamente utile per risultare vincitore del concorso di cui trattasi, sicuramente potrebbe ottenere una migliore posizione in graduatoria e, quindi, potrà beneficiare con assoluta priorità (divenendo primo “idoneo non vincitore”) di eventuali scorrimenti.

A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di osservare che *“il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore e dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe consentire un risultato vantaggioso in termini occupazionali”* (Tar Lazio – Roma, sent. n. 27/2019; nello stesso senso Tar Basilicata, sent. n.

592/2010).

L'odierno ricorrente, pertanto, ha certamente interesse non solo alla rettifica del proprio punteggio, ma anche a quello della graduatoria in cui è collocato, al fine di avere maggiori *chance* di conseguire in un prossimo futuro il bene della vita per cui ricorre, e cioè l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego.

D'altro canto, con riferimento alla tempestività del presente ricorso, l'odierno ricorrente ha dovuto attendere l'approvazione definitiva e la pubblicazione della graduatoria di merito per poter impugnare, unitamente a quest'ultima, tutti gli atti presupposti (ivi compreso il Bando di Concorso, *in parte qua*) dal momento che solo al momento dell'approvazione definitiva da parte della Regione Puglia della graduatoria di merito è emersa la lesione della sua posizione giuridica soggettiva.

Per quanto suesposto, quindi, si ritiene incontestabile l'interesse del ricorrente alla presente impugnativa (con superamento della cosiddetta "prova di resistenza") e la tempestività della stessa.

* * * * *

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1. D.L. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e della Tabella di equiparazione allegata; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del Bando di Concorso; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; Eccesso di potere per mancato ricorso al cosiddetto "soccorso istruttorio".

L'art. 2 del Bando di Concorso (doc. 16), rubricato "*Requisiti di ammissione al concorso*", consentiva la partecipazione alla procedura di cui trattasi ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

"1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- *L-14 – Scienze dei Servizi Giuridici;*
- *L-16 – Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;*
- *L-33 – Scienze economiche;*
- *L-36 – Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;*

2. Laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- *LMG/01 – Giurisprudenza;*
- *LM – 56 – Scienze dell’Economia;*
- *LM-62 – Scienze della Politica;*
- *LM-63 – Scienze della Pubblica Amministrazione*

3. Laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009”.

Tutti i predetti titoli, pertanto, e cioè la laurea triennale, la laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) e il diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” (quadriennale), costituivano validi titoli di accesso alla procedura concorsuale di cui trattasi.

Lo stesso bando, poi, prevedeva all’art. 7 l’assegnazione fino a un massimo di 10 punti ai candidati per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il bando, inoltre, all’art. 7, comma 4 – lett. a), prevedeva il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo (1,5 pt) per il possesso di “*laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso*”.

Il ricorrente, pertanto, avendo correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di studio “Diploma di Laurea” (cd. “vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, di durata quadriennale, **titolo di studio superiore rispetto a quello utile per l’ammissione al concorso (laurea triennale)**, aveva (e tutt’ora ha) diritto al riconoscimento del punteggio ulteriore

di 1,5 pt. previsto per chi dimostrava di possedere un titolo di studio superiore rispetto a quello minimo (laurea triennale) per poter accedere al concorso, e che illegittimamente gli è stato negato.

Come emerge dai Verbali della Commissione e dalla graduatoria agli stessi allegata, invece, la medesima Commissione ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 pt. in favore dei candidati che, ai fini dell'ammissione al concorso, avevano dichiarato come titolo di accesso la laurea triennale, e tra i titoli di studio "ulteriori" avevano indicato la laurea "biennale" specialistica, conseguita, in realtà, in prosecuzione della stessa triennale. La Commissione, infatti, come esplicitamente chiarito nel Verbale n. 2 (doc. 4 – pag. 3) ha proceduto a valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, anche ***“le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso”***.

In sostanza, quindi, coloro che hanno conseguito la laurea triennale + la laurea specialistica relativa allo stesso corso di studi hanno ottenuto un ingiusto vantaggio a discapito di chi aveva, come titolo di studio, la laurea unica cd. "vecchio ordinamento" (come il ricorrente).

In tal modo si è creata un'ingiusta disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli di studio diversi ma del tutto equiparati *ex lege*.

Come noto, il Decreto Ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. 7 ottobre 2009 n. 233 e adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevede, infatti, la totale equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, delle lauree cd. "vecchio ordinamento" con quelle specialistiche (laurea triennale + specialistica) ovvero magistrali (a ciclo unico).

All'art. 1 del predetto Decreto, infatti, si legge: *“I diplomi di laurea di cui agli ordinamento non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono*

equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrale del presente decreto”.

Con riferimento alla laurea in giurisprudenza, la tabella allegata al decreto in questione (**doc. 23**) prevede l’equiparazione ai fini di che trattasi della laurea in giurisprudenza conseguita nel regime previgente al DM 509 del 1999 con la laurea specialistica “22/S Giurisprudenza”, nonché con quella magistrale “LMG/01 Giurisprudenza”.

Ne consegue che, in tutti i bandi pubblici finalizzati all’assunzione nella Pubblica Amministrazione, il trattamento giuridico riservato a tali titoli deve essere identico, non essendo legittimo discriminare i soggetti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel regime previgente rispetto a quelli muniti di titoli di studio conseguiti nel regime posteriore al DM 509/99.

La valutazione compiuta nei confronti del ricorrente, quindi, con riferimento ai titoli posseduti, appare illegittima giacché la Commissione non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo (pt. 1,5) previsto dall’art. 7, comma 4) – lett.a), per i titoli superiori rispetto a quello di accesso al concorso, rappresentato dalla sola laurea triennale (cfr. art. 2 del Bando – doc. 16).

La laurea in giurisprudenza conseguita nel cd. “vecchio ordinamento”, essendo del tutto equiparata alla “laurea triennale + laurea specialistica” alla luce della richiamata normativa di settore, non può essere valutata in modo peggiore, con il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per il possesso di titoli superiori, invece riconosciuto a chi abbia avuto accesso al concorso con la laurea triennale e abbia poi dichiarato il possesso anche della laurea specialistica.

A bene vedere, la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 pt nel caso di specie, finisce per determinare una doppia discriminazione a danno del ricorrente:

1. da un lato nei confronti dei candidati in possesso della laurea triennale, il cui titolo di studio è di fatto equiparato in maniera abnorme al titolo di studio del ricorrente, nonostante quest'ultimo sia di durata quadriennale e certamente corrispondente a una superiore qualificazione professionale;
2. dall'altro nei confronti dei candidati in possesso della laurea specialistica, ossia i laureati nel regime del cd. "3 + 2 " che beneficiano del punteggio aggiuntivo a differenza di chi ha un titolo *ex lege* equiparato, e cioè la laurea cd. "vecchio ordinamento", come quello di cui è in possesso il ricorrente.

La scelta della Commissione, quindi, di non attribuire il punteggio aggiuntivo al Dott. Calvani, si è basata su un'interpretazione certamente erronea dell'art. 7 del Bando di Concorso che fa riferimento ai titoli "ulteriori" dovendosi ricomprendere, tra questi, anche la laurea cd. "vecchio ordinamento", di durata *superiore* rispetto alla laurea triennale (titolo di accesso al concorso). Tra l'altro la stessa Commissione nel Verbale n. 2 aveva chiaramente indicato che avrebbe valutato anche "le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso" (doc. 4), escludendo inspiegabilmente le lauree "vecchio ordinamento", alle stesse equiparate.

* * * * *

Ove, poi, si dovesse ritenere che l'unica interpretazione possibile da dare all'art. 7, comma 4 – lett. a), del Bando di Concorso sia quella, restrittiva, fornita dalla Commissione, si impugna la *lex specialis* del concorso, in parte qua, in quanto introduce un'illegittima e inammissibile disparità di trattamento tra candidati, penalizzando chi – come il ricorrente – è in possesso di un titolo di accesso superiore rispetto alla laurea triennale (titolo minimo per accedere al concorso).

A questo proposito la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha chiarito, in molteplici pronunce, che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. IV, sent. 554 del 12 gennaio 2023; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 578 del 12 gennaio 2023; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 544 del 12 gennaio 2023; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 239 del 7 gennaio 2023; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 15578 del 23 novembre 2022; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 6512 del 19 maggio 2022; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 10104 del 15 luglio 2022; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 12613/2021; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 1739/2022; TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 3739/2022; TAR Lazio, Sez. III-ter, sent. n. 12613/2021).

Alle predette conclusioni è giunto anche il **Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale**, che in una recente pronuncia su un caso identico a quello in esame ha sancito quanto segue: “Il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea

triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 3890 del 17 maggio 2022).

Alle stesse conclusioni è giunto sempre il **Consiglio di Stato**, Sez. I, **nel parere n. 1539 del 21 settembre 2022 (doc. 24)** reso nell’ambito di un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel predetto parere il massimo organo di giustizia amministrativa, in sede consultiva, ha chiarito quanto segue: *“l’assegnazione del punteggio aggiuntivo ai soli soggetti in possesso della laurea triennale che abbiano conseguito anche la laurea specialistica (producendola quale titolo ulteriore) finirebbe, senza ragionevole giustificazione e determinando disparità di trattamento rispetto ai titolari di laurea magistrale (equiparata alla laurea “vecchio ordinamento” ndA), per riconoscere un punteggio maggiore a soggetti (in possesso di laurea triennale e laurea specialistica) che hanno un titolo di studio sostanzialmente equiparabile alla sola laurea magistrale, la quale si consegue all’esito di un ciclo quinquennale di studi (...) ed è comunque a quest’ultima normativamente equiparata”*.

“Se è consentito – prosegue il Consiglio di Stato nel parere reso in sede consultiva – l’accesso al concorso anche ai soli titolari di laurea triennale, il riconoscimento a questi ultimi del punteggio aggiuntivo (...) non può che necessariamente accompagnarsi all’assegnazione del medesimo punteggio anche ai titolari di laurea magistrale, pur se tale titolo sia stato speso per la partecipazione alla procedura concorsuale”.

I suddetti principi sono stati ulteriormente ribaditi dal Consiglio di Stato, Sez. I, anche nel parere n. 1576/2022 reso in un caso analogo a quello in esame (doc. 25).

Preme evidenziare, infine, per mero tuziorismo difensivo, come le conclusioni cui è giunta la consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata, valgono indistintamente sia per i possessori di laurea magistrale, sia per i possessori del Diploma di Laurea cd “vecchio ordinamento”, di durata quadriennale, del tutto equiparato alla laurea magistrale ai sensi del D.L. 9 luglio 2009 e della Tabella allegata.

Né può valere, come valido motivo per negare l’attribuzione del punteggio aggiuntivo al ricorrente, la circostanza che lo stesso abbia omesso di dichiarare due volte, nella medesima domanda di partecipazione al concorso, il possesso del suo Diploma di Laurea, e cioè sia nella sezione dedicata al titolo di studio necessario per l’accesso al concorso, sia nella sezione dedicata agli “ulteriori titoli accademici e di studio”.

A questo proposito la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che ***“non può imputarsi alla responsabilità della parte ricorrente il non aver dichiarato due volte il possesso del titolo superiore a quello di accesso, non essendo stata prevista alcuna indicazione in tal senso nel sistema informatico”*** (TAR Lazio, Sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6497).

Alle stesse conclusioni è giunto anche il Consiglio di Stato che, in un caso analogo a quello che ne occupa, ha stabilito che ***“la circostanza che il ricorrente non abbia indicato nella domanda di partecipazione il possesso di laurea magistrale quale ‘ulteriore’ titolo valutabile nell’apposita sezione, non esclude, anche in ragione della circostanza che viene impugnato in parte qua anche il bando di concorso e tenuto conto della formulazione letterale dello stesso, che l’amministrazione sia tenuta a valutarla anche ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo richiesto in ricorso, trattandosi comunque di titolo di studio dichiarato dal ricorrente, sia pure nella parte relativa al titolo di accesso alla procedura”***

(Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1539-22 del 21.09.2022).

In sostanza non v'era alcun motivo di dichiarare due volte, all'interno della stessa domanda, lo stesso titolo già dichiarato in precedenza, di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto anche per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Appare evidente, sotto altro profilo, che avendo il Dott. Calvani indicato il possesso del suo Diploma di Laurea cd. "vecchio ordinamento" nella domanda di partecipazione, ed essendo quest'ultimo un titolo di studio superiore rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso al concorso (laurea triennale), l'amministrazione resistente avrebbe dovuto attribuirgli il punteggio aggiuntivo previsto dal Bando di Concorso, **anche attivando il cd. "soccorso istruttorio"** ex art. 6, comma 1 – lett. b), della legge n. 241/1990 s.m.i. al fine di consentire al ricorrente (ove ritenuto necessario) l'integrazione della domanda di partecipazione al concorso.

A tale riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il soccorso istruttorio abbia portata generale e trovi applicazione, senza alcun dubbio, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno precisato quanto segue: *"Nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)"*

(Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 19 luglio 2021, n. 5413. Nello stesso senso, *ex multis*,

anche Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975).

Nel caso di specie, il Dott. Calvani ha anche inviato una dettagliata istanza di riesame alla Regione Puglia (doc. 21) al fine di sollecitare, da parte di quest'ultima, l'attivazione del "soccorso istruttorio", ma l'amministrazione resistente non ha proceduto in tal senso, violando quei principi di buona fede e correttezza che sempre devono ispirare l'azione amministrativa.

Nel caso in esame nessun ostacolo ci sarebbe mai potuto essere all'esercizio del "soccorso istruttorio" dal momento che si trattava di precisare o chiarire il possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello minimo per la partecipazione al concorso, **già dichiarato dal concorrente in sede di presentazione della domanda**, e che avrebbe dovuto comportare l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Alla luce di quanto suesposto appare evidente l'illegittimo comportamento della p.A. resistente sotto diversi profili:

- Innanzitutto per eccesso di potere, avendo la Commissione di Valutazione determinato un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati, omettendo di interpretare correttamente il combinato disposto tra gli art. 2 e 7 del Bando di Concorso che non poteva che imporre il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 anche ai candidati in possesso della laurea quadriennale conseguita nel cd. "vecchio ordinamento", esattamente come fatto per i candidati in possesso della laurea triennale + laurea specialistica.
- Sotto altro profilo, emerge con chiarezza la carenza assoluta di istruttoria derivante dalla mancata considerazione del titolo di studio del ricorrente, così come la palese violazione del richiamato Decreto Ministeriale del 9 luglio 2009 e della specifica normativa di settore in tema

di equiparazione dei titoli universitari.

- Un'ultima chiosa, con riferimento alla dedotta questione, si impone. Se il concorso pubblico è preordinato a garantire la selezione del migliore candidato, secondo l'applicazione del criterio meritocratico, le censurate violazioni, che – equiparando la laurea quadriennale “vecchio ordinamento” alla laurea triennale – privilegiano candidati meno qualificati, finiscono per ledere anche il principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. che è un cardine imprescindibile del nostro sistema giuridico.



Ove Codesto Ecc.mo TAR, infine, dovesse ritenere che l'unica interpretazione possibile della *lex specialis* del Concorso fosse quella adottata dalla Commissione esaminatrice e recepita dalla Regione Puglia in sede di approvazione dei Verbali e della graduatoria finale, **l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugna** – in uno con le risultanze della valutazione dei titoli lesiva delle prerogative del Dott. Giulio M. Calvani, così come cristallizzata nella graduatoria approvata – **il Bando di Concorso, in parte qua, e, in particolare l'art. 7, nella parte in cui l'Amministrazione indicente ha ommesso di prevedere tra i titoli meritevoli di punteggio aggiuntivo (al comma 4, lett. a) anche la laurea quadriennale cd. “vecchio ordinamento” conseguita nel regime universitario previgente, anche ove dichiarata come titolo di accesso al concorso.**

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* si evince agevolmente dai pregressi motivi di ricorso, anche alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto, già richiamata.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si evidenzia la necessità di una pronuncia cautelare al fine di sospendere i provvedimenti impugnati, in ragione del fatto che con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo richiesto il Dott. Giulio M. Calvani arriverebbe a totalizzare pt. 27,375, facendo un rilevantissimo balzo in avanti nella graduatoria finale, arrivando a collocarsi (anche in ragione del titolo di preferenza posseduto) a ridosso dei vincitori del concorso (e cioè i primi 7 classificati, oltre ai due "riservisti"), come primo idoneo/non vincitore.

Nelle more del tempo necessario alla definizione del giudizio di merito e all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, quest'ultimo, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria in ragione degli assai probabili scorrimenti prossimi venturi, si troverebbe in posizione deteriore rispetto ad altri concorrenti meno titolati, in contrasto con le previsioni del bando.

L'odierno ricorrente risulterebbe infatti privato della possibilità di essere assunto a tempo indeterminato dalla Regione Puglia nei giusti tempi.

Tra l'altro l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico della stessa Regione di assumere i candidati più qualificati, quando utilizzerà la graduatoria stessa per ulteriori scorrimenti, assai probabili, se non imminenti.

P.Q.M.

Si chiede che il TAR Puglia accolga il ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, e le domande specificate in epigrafe.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, verte in materia di pubblico

Studio Legale
CALVANI
Viale Pio XI 48/10 Molfetta (BA)
Tel/fax: 080.3968176
e.mail: info@avvocati-associati.org
pec: g.calvani@pec.avvocati-associati.org

impiego.

Documenti come da separato indice.

Molfetta - Bari, lì 16.01.2023

Avv. Antonio Calvani